

IN NOME DI SUA MAESTA VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E  
PER VOLONTA DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Presidente della Corte di assise circolo straordinario di Catania Cav. Uff. Gentile Carmelo ha emesso la seguente sentenza nella causa contro;

- 1) Liotta Domenico di Salvatore e di Abate Agatina nato il 6 febbraio 1908 in Adernò
- 2) Mavica Agatino fu Giuseppe e di Bulla Carmela nato il 26 marzo 1903 in Adernò

Il I detenuto dal 5-4-29 - il 2° detenuto dall'8-4-29

- 3) Finocchiaro Giuseppe fu Salvatore e fu Grazia Nicotra nato il 9-1-1870 in Adernò - in libertà provvisoria -

#### Imputati

Il I° e 2°: a) del delitto di cui agli art. 61, 79 e 409 C.P. per avere con due lettere minatorie del 9 marzo e 2 aprile 1929 tentato di costringere Russo Giovanni, con minaccia nella vita a depositare in contrada Miraglia, la 1a volta, ed in contrada Pietra Baiascia la seconda volta la somma di L. 10.000

b) dello stesso delitto a danno di Ingrassia Vittoria vedova Zangara mediante lettere anonima, con la quale si facevano ~~minacce~~ minacce vita in persona di Arcaria Pietra per farsi consegnare dalla Ingrassia L. 50.000 da depositare nella contrada Pietra Bajascia

c) di porto abusivo di pistola - art. 464 n.1 C.P.

d) contravvenzione alla legge sulle CC.GG.

e) omessa denuncia di arma - art. 16 e 37 legge P.S.

In Adernò il 5 aprile 1929

f) di correatà in triplice mancato omicidio/aggravato e qualificato (art. 62, 63, 364, 365 n;2 e 366 n.6 C.P. per avere previo concerto ed assistenza col Mavica Agatino esplosi due colpi di rivoltella a fine di uccidere contro lo appuntato dei RR.CC. Malaguarnera Giosuè il V. Brigadiere Scolaro Francesco e il carabiniere Massimino Giuseppe, colpi che andarono a vuoto, e ciò fecero per assicurarsi il profitto e la impunità della tentata estorsione in danno del Russo

in contrada Pietra Bajascia di Adernò il 5 aprile 1929

Il 3° del delitto di cui all'art. 225 C.P. per avere in Adernò il detto 5 aprile nascosto nella sua stalla la rivoltella asportata da Mavica Agatino, durante la tentata estorsione del Russo ed il conflitto coi RR. CC

Attesochè i Giurati con odierno verdetto hanno ritenuto il Leotta ed il Mavica responsabili dei reati di tentata estorsione continuata in danno di Russo e di tentata estorsione in danno di Ingrassia concedendo (per entrambi i reati e ad entrambi gli imputati) il beneficio delle attenuanti generiche. Li hanno ancora ritenuti responsabili delle contravvenzioni loro rispettivamente ascritte anche col beneficio delle attenuanti.

Hanno ritenuto ancora il Leotta responsabile di resistenza con arma a pubblici ufficiali per sottrarsi all'arresto con attenuanti, anzichè del reato ascrittogli di triplice mancato omicidio, mentre per tale reato nei confronti del Mavica hanno emesso verdetto negativo.

Hanno infine ritenuto il Finocchiaro responsabile del reato addebitatogli di favoreggiamento, concedendogli il beneficio delle attenuanti generiche.

Attesochè tenuto conto delle modalità dei fatti risultanti dagli atti e dei precedenti degli imputati quanto alla tentata estorsione in danno del Russo stimasi nella irrogazione della pena per il Leotta e pel Mavica partire da quella di anni sei reclus. per ciascuno; aumentata di un sesto per la continuazione, sale ad anni sette e quindi ridotta a metà per il tentativo scende ad anni tre e mesi sei, e ridotta ancora di un sesto per le attenuanti generiche residua in quella di anni due e mesi dieci e giorni cinque.

Per la tentata estorsione in danno della Ingrassia stimasi per entrambi partire dalla stessa pena di anni sei reclusione, ridotta di un sesto per le attenuanti residua ad anni cinque, ridotta ancora di metà per l'art. 61 (tentativo) scende ad anni due e mesi cinque e ridotta in fine a metà per gli effetti del cumulo

la pena si riduca in quella di anno uno e mesi due e giorni quindici  
reclusione-

Al Leotta ancora per il reato di resistenza a pubblici ufficiali  
commessa con arma e per sottrarsi all'arresto, ai sensi dell'art. 190  
ult. cap. può irrogarsi la pena di anno uno reclusione che ridotta di  
un sesto per le attenuanti scende a mesi dieci e quindi di metà per  
gli effetti del cumulo residua in mesi cinque di reclusione, che deve  
dichiararsi condonata per effetto del R.D. 1 gennaio 1930. Per lo  
stesso R. Decreto deve dichiararsi estinta l'azione penale per quanto  
riguarda la contravvenzione al porto di arma ed a quella per la omes-  
sa denuncia dell'arma stessa ascritta al Leotta ed al Mavica, rimanen-  
do in ~~vista~~ <sup>ta</sup> soltanto la contravvenzione alla legge sulle CC.GG.

per la quale allo stesso Leotta e Mavica va applicata la pena del  
sestuplo della tassa dovuta per il porto della rivoltella-

In definitivo pertanto il Leotta va condannato alla pena di anni  
quattro, mesi cinque e giorni venti reclusione a cui va aggiunta  
quella di anno uno di reclusione ed il sestuplo della tassa sulle  
CC.GG. per il porto di rivoltella, dichiarandosi condonata la pena di  
mesi cinque reclusione, ed il Mavica va condannato ad anni quattro  
e giorni venti reclusione oltre un anno di vigilanza speciale della  
P.S. ed il sestuplo della tassa sulle CC.GG. In solido poi ai danni ver-  
so le parti lese ed alle spese processuali in favore dell'Erario. Il  
Mavica per ultimo va assolto dalla imputazione di mancato omicidio  
come in rubrica-

Per il Finocchiaro infine colpevole di favoreggiamento stimasi in-  
fliggere la pena di mesi sei di reclusione che, ridotto di un sesto  
per le concesse attenuanti, residuano in mesi cinque e questa pena va  
dichiarata condonata per effetto del ripetuto decreto di amnistia-  
Va altresì condannato alle spese processuali relative al delitto  
da lui commesso

Attesochè delle rivoltelle in sequestro devesi ordinare la confisca,  
e delle cartucce relative se ne può ordinare la distruzione

P.T.M.

Letti ed applicati gli art. 33, 59, 61, 68, 79, 190 ult/ cap, 225, 409, 412

C.P., 16, 37 legge P.S., 8 n.16 lettera B tabella annessa alla legge sulle GG.GG. 468, 469, 470 C.P.P. 1 e 3 R.D.d'ammnistia 1 gennaio 1930

CONDANNA

Leotta Domenico fu Salvatore alla reclusione per anni quattro mesi cinque e giorni venti; Mavica Agatino fu Giuseppe alla stessa pena per anni quattro e giorni venti; entrambi ad anno uno di vigilanza speciale della P.S. ed al sestuplo della tassa per il porto di rivoltella ciascuno, in solido ai danni verso le rispettive parti lese ed alle spese processuali in favore dell'Erario-  
Condanna Finocchiaro Giuseppe fu Salvatore alla reclusione per mesi cinque ed alle spese processuali relativo al delitto da lui commesso-

Assolve Mavica Agatino dal concorso in mancato omicidio a lui aseritto, dichiara condonati mesi cinque di reclusione rispettivamente inflitte al Leotta ed al Finocchiaro a condizione che nel termine di anni cinque non commettano nuovo delitto; ed assolve il Leotta ed il Mavica dalle contravvenzioni per porto abusivo ed omessa denuncia di rivoltella per essere rimasta estinta l'azione penale per effetto di amnistia-

Ordina la confisca delle rivoltelle in sequestro e la distruzione delle cartucce relative-

Catania 14 febbraio 1930 (VIII) Il Presidente Gentile - Il Cancelliere Bugliarello = *Divenne esecutiva per decadenza di ricorso* -

E' copia conforme al suo originale che si rilascia previa autorizzazione a richiesta del R. Comandante la Stazione dei RRCC di Adrano, giusta nota del 6 corrente mese, di N. 1058 -

*Catania, 9 marzo 1931, 12*

*Il Cancelliere di*



*[Handwritten signature]*